



consip

## ALLEGATO B - DUVRI PRELIMINARE

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
EX ART. 26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.



<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ANAGRAFICA AZIENDALE.....</b>	<b>5</b>
<b>4. ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>6</b>
<b>5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE STANDARD: METODOLOGIA CON RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE.....</b>	<b>6</b>
<b>6. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE INTERFERENZE.....</b>	<b>13</b>
<b>7. ATTIVITÀ A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO .....</b>	<b>16</b>
<b>8. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....</b>	<b>17</b>
<b>9. CONCLUSIONI .....</b>	<b>18</b>



## 1. PREMESSA

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi gli interventi per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi *"un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti"*.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter il caso in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art. 1 lettera i), del decreto legislativo n.36/2023, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o



servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.

Il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della Procedura negoziata MEPA (ex art. 50 comma 1 lett. e) D.lgs. n. 36/2023 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 comma 1 lett. d) per Servizi Integrati "chiavi in mano" per l'organizzazione dell'evento "Homologues Group Meeting 2024" RDA 51650", che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione delle singole prestazioni oggetto di appalto.

Considerato che:

a) la gara in oggetto è esperita in virtù di quanto stabilito dal "Disciplinare per lo svolgimento di servizi di supporto in tema di governance dei sistemi di gestione e controllo degli interventi di politica comunitaria 2022 – 2026" stipulato in data 14 novembre 2022 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE); e la Consip S.p.A.

b) la Consip S.p.A. agisce quale stazione appaltante e, quindi, in tale ruolo è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard (Allegato b) al disciplinare);

c) Il Contratto è stipulato a tutti gli effetti tra IGRUE e il Fornitore aggiudicatario della Procedura in occasione della richiesta di specifiche prestazioni;

il presente "documento unico di valutazione dei rischi standard da interferenze", allegato ai documenti di gara, **deve essere integrato con i rischi specifici interferenti presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto**. Il DUVRI revisione 1, sottoscritto per accettazione dal datore di lavoro presso il quale sarà eseguito il contratto e dal Fornitore, costituisce integrazione contrattuale. Per tale ragione si precisa sin d'ora che la quantificazione dei costi di cui al par. 8 è una stima che tiene conto delle sole informazioni di cui è in possesso alla data di avvio della procedura la Stazione Appaltante.

## 2. DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

TERMINI	DEFINIZIONI
Committente	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE)



Fornitore	Singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della Procedura negoziata senza bando ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. e) D.lgs. n. 36/2023 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 comma 1 lett. d) per Servizi Integrati "chiavi in mano" per l'organizzazione dell'evento "Homologues Group Meeting 2024".che, conseguentemente, sottoscrive il Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto.
Datore di Lavoro	<p>Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.</p> <p>Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.</p>
DUVRI preliminare	Il presente documento.
DUVRI revisione 1	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i., che integra il DUVRI preliminare, redatto dal datore di lavoro della struttura in cui sarà svolto l'evento.
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

### 3. ANAGRAFICA AZIENDALE

Si riportano di seguito le anagrafiche di:

- CONSIP S.p.A. a socio unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze che bandisce la gara per conto dell'Amministrazione Committente
- MEF-RGS\_IGRUE - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea in qualità di Committente e soggetto beneficiario dei servizi oggetto di procedura negoziata MEPA.



#### 4. ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi e le attività oggetto della presente procedura, descritti in dettaglio nel Capitolato Tecnico, si possono sinteticamente ricondurre nell'erogazione di un servizio «chiavi in mano» di progettazione e coordinamento dell'evento, dei workshop e/o tavoli tecnici connessi all'evento principale e delle attività di vario tipo per assicurare la loro 'effettiva realizzazione Il servizio dovrà comprendere ogni fase, dalla progettazione esecutiva dell'Evento, alla gestione attraverso l'erogazione operativa di tutto quanto necessario, ivi incluso lo smontaggio finale e lo smaltimento ecologico degli allestimenti (ove necessario). Nello specifico le attività da svolgere di cui si individuano i rischi standard nella sezione 5 del presente documento, sono le seguenti:

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Servizi Organizzativo-Gestionali</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Direzione Tecnica</li><li>- Segreteria Tecnica</li><li>- Servizio "chiavi in mano" di registrazione, accreditamento e controllo accessi</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Servizi Operativi</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione e creatività evento</li><li>- Servizio di trasporto</li><li>- Servizio di scouting e locazione della sala conferenze e delle sale workshop</li><li>- Servizio di prenotazione e sistemazione alberghiera</li><li>- Servizio di accoglienza</li><li>- Servizio di ristorazione</li><li>- Servizio di interpretariato</li><li>- Servizio di accompagnamento</li><li>- Servizio trasferimenti</li><li>- Servizio programmi culturali</li><li>- Servizio di intrattenimento</li><li>- Servizio fotografico</li><li>- Servizio omaggio di benvenuto e dono</li><li>- Grafica e Tipografia</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Installazione Allestimenti, Arredi, Dotazioni</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Installazione Impianti Tecnici</b></li></ul>

#### 5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE STANDARD: METODOLOGIA CON RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE

Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, si provvede a fornire nel presente documento informazioni sui rischi standard connessi alle attività della ditta appaltatrice e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione alle interferenze.

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di



lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, che migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.

Nel DUVRI revisione 1, redatto dal/i datore/i di lavoro presso il quale sarà eseguito il contratto, dovrà essere fornita un'adeguata integrazione sui rischi specifici presenti nel luogo prescelto per lo svolgimento dei servizi integrati. Lo stesso datore di lavoro promuove la cooperazione e il coordinamento, come previsto dal comma 2 art. 26 del D.lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice.

L'Amministrazione Committente riceverà dalla società appaltatrice, prima dell'inizio dell'attività, il DUVRI revisione 1, sottoscritto per accettazione dal/i datore/i di lavoro presso il quale sarà eseguito il contratto e dall'Appaltatore.

#### **Criteri di valutazione dei rischi standard**

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati, 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati, 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie



di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia certamente inguaribile; - la perdita di un senso; - la mutilazione di un arto; - la perdita dell'uso di un organo; - la perdita della capacità di procreare; - una grave difficoltà della parola; - la deformazione o lo sfregio permanente del viso; - l'aborto nella persona offesa; - la morte.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che mette in pericolo di vita; - un evento traumatico o una malattia che rende "inabile" per oltre 40 giorni; - un indebolimento permanente di un senso o di un organo; - l'acceleramento del parto.	[E3]
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 2) Esposizione cronica con effetti reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta.	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale,	[E1]



	con esiti nulli nell'arco della giornata.	
--	---	--

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare:

Soglia	Descrizione del rischio	Valore
Alto	Rischio alto per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive.	12, 16
Rilevante	Rischio rilevante per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo.	8, 9
Medio	Rischio medio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel medio periodo.	6
Moderato	Rischio moderato per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo.	3, 4
Basso	Rischio basso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative.	1, 2

## Valutazione dei rischi da interferenze standard e relative misure di prevenzione e protezione da adottare

L'analisi dei fattori di rischio trasmissibili ai lavoratori presenti consente di effettuare una valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.

Le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi. Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli "RI" relativi ai rischi da interferenza standard valutati in sede di DUVRI preliminare (rev. 0), e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

In sede di DUVRI definitivo (rev. 1) la medesima tabella dovrà contemplare, invece, i livelli "RI" relativi ai rischi da interferenza reali (con riferimento, pertanto, ai rischi indotti effettivi), potendosi avvalere delle informazioni trasmesse dall'aggiudicatario dell'appalto a seguito dell'individuazione del luogo dove svolgere i servizi.



Tipologia di rischio	P <sub>I</sub>	E <sub>I</sub>	R <sub>I</sub>	Misure di prevenzione protezione da adottare	Soggetto che deve attuare la misura
<b>Ambiente di lavoro</b>					
Cadute dall'alto	2	4	8	Utilizzare scale e/o trabattelli a norma e idonei DPI forniti dal proprio datore di Lavoro Impiegare unicamente personale formato e addestrato per svolgimento di lavori in quota	Impresa appaltatrice
Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4	Apposizione di idonea cartellonistica e/o delimitazione dell'area di interesse	Impresa appaltatrice
Viabilità interna ed esterna	2	3	6	Ridefinizione percorsi di esodo ove modificati per esigenze di Lavoro	Datore di Lavoro presso il quale si svolgerà l'evento
Elettrocuzione	2	4	8	Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori, ecc.) rispondenti a regola d'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza. Prelievo dell'energia elettrica dai punti individuati dal Committente nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa. Verifica che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. Utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte anche per quanto riguarda l'utilizzo di prese a spina del tipo industriale.	Impresa appaltatrice
Tagli e abrasioni	2	2	4	Utilizzo di idonei DPI forniti dal proprio datore di lavoro	Impresa appaltatrice
Proiezione di schegge	2	3	6	Utilizzo di idonei DPI forniti dal proprio datore di lavoro	Impresa appaltatrice
Proiezioni di getti e schizzi	2	3	6	Utilizzo di idonei DPI forniti dal proprio datore di lavoro	Impresa appaltatrice
transito mezzi; investimento	2	2	4	Obbligo di rispetto limite velocità di 10 km/h	Impresa appaltatrice
Movimentazione di macchinari e	2	2	4	Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori, divieto di movimentazione dei	Impresa appaltatrice



attrezzature				carichi pesanti attraverso gli impianti di sollevamento interni	
Urti per caduta dall'alto di oggetti	2	3	6	Utilizzo di idonee attrezzature per i lavori in quota e idonei DPI forniti dal proprio datore di Lavoro Delimitazione delle aree al fine di evitare l'accesso da parte dei dipendenti del Committente	Impresa appaltatrice
Cadute e inciampi per materiali e attrezzature	2	2	4	Delimitazione aree di lavoro con apposizione di idonea segnaletica	Impresa appaltatrice
Incendio	2	3	6	Impiego di specifici DPC (es.: mezzi estinguenti, avvisatori acustici)	Datore di Lavoro presso il quale si svolgerà l'evento
				Presa visione delle planimetrie di emergenza affisse nei luoghi di lavoro Rispetto delle istruzioni fornite dagli addetti alle emergenze del Committente in caso di incendio. Divieto di fumare in ogni area del centro direzionale Consip Divieto di esecuzione di lavori che comportino l'impiego di fiamme libere	Impresa appaltatrice
Rumore	2	2	4	Programmazione concordata dei servizi in orari in cui non vi è interferenza con il personale della Committenza	Datore di Lavoro presso il quale si svolgerà l'evento
				Effettuazione dei servizi che espongono a tale rischio con utilizzo di idonei DPI forniti dal proprio datore di lavoro	Impresa appaltatrice



Agenti chimici	12	3	6	Programmazione concordata dei servizi in orari in cui non vi è interferenza con il personale della Committenza	Datore di Lavoro presso il quale si svolgerà l'evento
				Effettuazione dei servizi che espongono a tale rischio con utilizzo di idonei DPI forniti dal proprio datore di lavoro	Impresa appaltatrice
				Utilizzo di specifici DPI (es.: maschere facciali), isolamento della zona di Lavoro.	Impresa appaltatrice
Agenti biologici	2	3	6	Concordare soluzioni di tipo organizzativo in modo da evitare interferenze svolgendo le attività connesse in orario e in giorni diversi da quelli in cui si svolge l'attività lavorativa del Committente	Datore di Lavoro presso il quale si svolgerà l'evento
				Utilizzo di specifici DPI (es.: maschere facciali), isolamento della zona di lavoro	Impresa appaltatrice
Polvere, rischio di inalazione	2	3	6	Utilizzo di specifici DPI (es.: maschere facciali), isolamento della zona di lavoro	Impresa appaltatrice
Covid19	2	3	6	Obbligo di rispettare le azioni intraprese dalla Committenza secondo quanto previsto dal protocollo aziendale in relazione all'evoluzione del rischio biologico in esame	Impresa appaltatrice
Intralcio alle vie di fuga	2	3	6	Ridefinizione percorsi di esodo ove modificati per esigenze di Lavoro	Datore di Lavoro presso il quale si svolgerà l'evento
				Rispetto delle istruzioni fornite in caso di ridefinizione dei percorsi di esodo	Impresa appaltatrice



## **6. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE INTERFERENZE**

Ai fini del coordinamento generale, si prevedono a carico delle Società presso le quali sarà eseguito il contratto e dell'impresa appaltatrice dei servizi in oggetto i seguenti adempimenti:

- Individuazione di soggetti responsabili del coordinamento che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant'altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall'art. 26;
- organizzazione di riunioni le cui condizioni saranno definite nel Kick off di avvio delle attività;
- distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall'attuazione del contratto;
- erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.

Si stabilisce inoltre che il Referente delegato dell'Impresa per il coordinamento e i referenti delle Società afferenti le location individuate potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto.

Resta inteso che i lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all'interno delle location individuate.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del Committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.



In ogni caso, ciascuna Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all'eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:

- prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
- vigilare costantemente i lavoratori sull'uso dei DPI previsti ed in dotazione;
- informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
- segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi;
- evitare accatastamenti, specie in altezza;
- rispettare la segnaletica di sicurezza.
- Rispettare gli eventuali protocolli aziendali per le misure di contenimento del covid19.

Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell'accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente.

Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività presidi antincendio ritenuti necessari, in aggiunta a quelli già esistenti nell'ambiente di lavoro.

Viene data priorità all'attuazione delle misure di organizzazione ed ottimizzazione di giornate lavorative, orari, attività e numero di persone in modo da evitare o limitare al minimo possibile la contemporanea presenza nello stesso ambiente di lavoratori ed attività ad opera di diverse società appaltatrici.

Tale misura risulta, di norma, quella maggiormente efficace per la minimizzazione dei rischi dovuti ad interferenze all'interno di uno stesso ambiente di lavoro.

Ove possibile sarà data la possibilità, a ciascuna impresa, di operare in assenza di attività da parte sia di altre imprese appaltatrici che della Committenza; in subordine sarà evitata la presenza di attività da parte di altre imprese appaltatrici e sarà mantenuta la sola presenza delle attività proprie della Committenza.

In caso di lavori eseguiti in assenza di altre Imprese o in luoghi completamente segregati (es.: nei locali tecnici), l'impresa esecutrice dovrà interdire durante tutta la durata dell'intervento l'ingresso ad altre persone mediante predisposizione di apposita segnaletica; al termine dell'intervento, occorrerà ripristinare la condizione di sicurezza dell'area ed impedire fisicamente l'accesso ad altre persone.

In ogni caso occorrerà sempre rispettare le corrette norme di lavoro relative all'uso e manutenzione di attrezzature, macchine, impianti nonché allo stoccaggio, manipolazione ed uso



di sostanze.

Nel caso in cui non possa essere evitata, ma solo ridotta, la presenza in uno stesso ambiente di più Imprese appaltatrici, dovrà essere aggiunta l'attuazione di ulteriori misure di sicurezza specifiche di carattere tecnico ed organizzativo e, quindi, di carattere formativo e informativo nei confronti di tutti i lavoratori presenti.

La prima misura in ordine di efficacia attuata negli ambienti di lavoro consiste nella delimitazione e nella segregazione totale della zona di lavoro attraverso barriere di protezione fisiche che isolino tale ambiente dalle restanti aree, con conseguente segnalazione attraverso la predisposizione di bande segnaletiche e di cartelli di divieto di accesso alla zona di lavoro.

La delimitazione e la segregazione dovrà delimitare ed isolare completamente gli ambienti: ambiente di lavoro specifico, nel quale le imprese appaltatrici sono responsabili della minimizzazione dei rischi e dello svolgimento in sicurezza del lavoro, e restanti ambienti.

Tale misura dovrà essere attuata obbligatoriamente nel caso di lavori che possono comportare proiezioni di materiali o schegge o polvere, fiamme libere, saldature, caduta di materiale dall'alto, buche, discontinuità; in particolare tali misure debbono sempre essere adottate nel caso di esecuzione di lavori in quota comprese le manutenzioni elettriche (verifica e manutenzione corpi illuminanti o altro).

Nel caso non siano presenti i rischi indicati, si potrà procedere alla sola delimitazione e segnalazione dell'ambiente di lavoro attraverso bande segnaletiche e alla predisposizione di segnaletica di divieto di accesso a tale ambiente da parte dei lavoratori non autorizzati e di altra segnaletica specifica.

In tal caso all'interno dell'ambiente di lavoro così delimitato, in relazione alle lavorazioni svolte ed alla loro evoluzione, potrà essere necessario prevedere una segregazione parziale di specifiche sottozone ed una loro protezione mediante la predisposizione di barriere fisiche al fine di evitare interferenze tra il personale delle Imprese presenti ed esposizione ad agenti fisici o chimici seppure di lieve entità (proiezione o caduta di materiali, getti e schizzi di sostanze, esposizione a fonti di calore, ecc.).

In ultima ipotesi si potrà prevedere la sola predisposizione di idonea segnaletica (con divieti, avvertimenti circa pericoli, prescrizioni) senza delimitazione dell'ambiente di lavoro solo nel caso di rischi di lieve entità e di bassa probabilità di accadimento.

Dovranno essere utilizzate da parte delle Imprese appaltatrici solo le attrezzature riportate nelle specifiche previste, in sede di valutazione dei rischi, ed autorizzate all'ingresso da parte delle società presso le quali si sarà eseguito il contratto.

In ogni caso tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza ad esse applicabili e dovranno essere gestite dall'impresa appaltatrice nel rispetto delle indicazioni previste, specie in riferimento all'uso, alla disattivazione e messa in sicurezza, alla protezione e



custodia.

In tutti i lavori che possono comportare l'emissione di gas, fumi, polveri, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla predisposizione di aspirazioni localizzate.

La gestione delle macchine ed impianti esistenti ed i relativi interventi dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza ed in accordo con la Committenza.

Si dovrà provvedere alla corretta gestione e controllo di tutte le sostanze, prodotti o materiali in uso aventi caratteristiche di pericolosità fisica, chimica o biologica, con particolare riferimento allo stoccaggio delle sostanze, materiali e attrezzature pericolose in zone protette e segregate, idonee in relazione alla tipologia, ed al quantitativo dei materiali stessi (prevedendo il mantenimento esclusivamente dei quantitativi necessari allo svolgimento dell'attività specifica). La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio o dell'opera è completamente a cura e rischio dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.

Eventuali note:

.....  
.....  
.....

Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei *rischi interferenziali* ipotizzabili in riferimento alle attività oggetto dell'appalto, non riguarda i *rischi specifici* propri delle attività dell'operatore economico che sarà chiamato a formulare un'offerta per il presente affidamento.

## **7. ATTIVITÀ A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'operatore economico deve fornire al Committente, prima della stipula del contratto, informazioni generali fornendo notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell'affidamento (*ulteriori rispetto a quelle fornite dal Committente nella prima parte del DUVRI*), dando indicazioni circa:

- le fasi di lavoro, indicando eventuali specificità legate allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto inerenti, ad esempio a particolari modalità di carico e scarico dei materiali;
- l'eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto;
- le modalità di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici del Committente;
- le attività particolari per le quali sono necessarie autorizzazioni preventive di lavoro da



- parte della Committenza e del Datore di Lavoro presso il quale si svolgerà l'evento;
- gli aspetti inerenti la propria organizzazione del lavoro (orari, turni, ecc.);
  - la tipologia dei macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti oggetto dell'appalto;
  - le necessità particolari di cui abbisogna (spazi dedicati, locali deposito, ecc.);
  - la necessità di particolari forniture o servizi per le attività da svolgere (es.: allacci idrici dedicati);
  - le eventuali sostanze chimiche che intende utilizzare, allegando le Schede di Sicurezza;
  - gli estremi dell'avvenuta formazione del personale dipendente che interverrà nell'appalto allegando i relativi attestati.
  - Cronoprogramma delle attività.

## 8. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nel contratto devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle *interferenze* delle lavorazioni. **Tali costi non sono soggetti al ribasso.**

I costi relativi alla sicurezza nell'ambito dei contratti pubblici, sono distinti fra:

- costi della sicurezza *speciali* (o diretti): sono i costi aggiuntivi a quelli *ordinari* per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono dall'apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC);
- costi della sicurezza *ordinari* (o indiretti): sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nell'offerta dell'operatore economico; si tratta quindi di costi afferenti l'attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota parte delle spese generali afferenti l'Impresa.

La Stazione Appaltante procede alla seguente stima dei costi che tiene conto dei soli elementi di rischio ad oggi noti. Tale stima viene effettuata tenendo conto del prezzo della



regione Lazio relativo al 1° semestre del 2023.

Si evidenzia, infine, che la quantificazione potrà subire degli incrementi in fase di integrazione del presente documento sulla base delle misure individuate a seguito della valutazione dei rischi specifici e adottate in relazione al perfezionamento del progetto relativo all'evento, con la redazione del DUVRI revisione 1.

#### **Stima dei costi per la sicurezza:**

<b>Categoria d'intervento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Computo quantico</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo finale</b>
<b>S 1.01.1.19</b>	<b>Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro</b>	<b>cad.</b>	<b>200</b>	<b>€ 3,81</b>	<b>€ 762</b>
<b>S 1.04.1.1</b>	<b>Cartelli di pericolo</b>	<b>cad.</b>	<b>10</b>	<b>€ 0,58</b>	<b>€ 5,80</b>
<b>S 1.04.1.2</b>	<b>Cartelli di divieto</b>	<b>cad.</b>	<b>10</b>	<b>€ 1,051</b>	<b>€ 10,51</b>
<b>S 01.07</b>	<b>Misure di coordinamento</b>	<b>ora</b>	<b>5</b>	<b>€ 38,28</b>	<b>€ 191,4</b>
<b>TOTALE oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>Costo totale della sicurezza</b>			<b>€ 969,71</b>

## **9. CONCLUSIONI**

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tutto ciò sopra descritto viene consegnato alla ditta appaltatrice, con richiesta di illustrarlo ai propri lavoratori.

### **Validità e revisioni**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'appalto.



### **Dichiarazioni**

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

N.B. Indicare eventuali richieste di modifiche da apportare al presente DUVRI PRELIMINARE le motivazioni a supporto.

### **Eventuali osservazioni al presente DUVRI da redigersi a cura del concorrente.**

---

---

---

---

Con l'apposizione della firma l'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.